



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 178 / 2023

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE DA ISTITUIRE IN VIA ISONZO DAL NC 35/A ALL'INTERSEZIONE CON VIA ALPI GRAIE, A CAUSA DEL PERICOLO CROLLO DEL MURO DI RECINZIONE CHE INSISTE SULLA VIA ISONZO.

IL DIRIGENTE

Vista la segnalazione verbale, avvenuta alle ore 09:30 del giorno 07/04/2023, ad opera del personale del Servizio Controllo Territorio – edilizia privata, del Comune di Rivoli, dal quale congiuntamente alla Responsabile del Servizio Reti e Progettazione, intervenuti in Via Isonzo intersezione Via Alpi Graie, a seguito di un incendio occorso al fabbricato produttivo in data 06/04/2023.

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i.

Visto l'art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visto gli artt. 5, e 7 del “ Codice Della Strada “ D.Lgs. 30/04/92 N. 285.

ORDINA

**di istituire
in Via Isonzo**

dal nc 35/A (area di sosta campo da calcio) e Via Alpi Graie (intersezione esclusa)

**il divieto di transito ed il divieto di sosta
a tutti gli utenti della strada compresi i pedoni,
dal momento della pubblicazione della presente ordinanza
sino al ripristino delle condizioni di sicurezza,
ad opera del proprietario dell'immobile o avente diritto
nonché**

**di consentire ai soli residenti che accedono ai carrai, e mezzi nettezza urbana,
di poter percorrere, nel senso opposto a quello normalmente consentito,**

**CON VELOCITA' MODERATA (passo d'uomo)
Via Isonzo da Viale Dante Di Nanni verso Via Isonzo dal 35/A**

**infine
si ordina
in Via Alpi Graie, in particolare in corrispondenza del sottopasso
il divieto di transito agli autocarri con massa superiore a 35 Q.li
ed altezza massima di 3,00 metri**

Di dare atto che la presente ordinanza viene inoltrata anche alle società ATIVA spa e SITAF spa, i quali preventivamente avvisati, riferiscono che l'uscita della autostrada/tangenziale, sarà consentito ai veicoli con massa inferiore a 35 q.li.

Di rispettare quanto prescritto dal Codice della Strada, dal Regolamento di Esecuzione, dal D.M. 10 Luglio 2002 e dalle norme complementari per la posa della segnaletica e presegnaletica diurna e notturna e per la sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali;

Di incaricare il servizio manutenzione strada e/o la ditta affidataria di delimitare la zona del pericolo di crollo, affinché sia impossibile l'accesso a tutti i veicoli ed i pedoni compresi; provvedendo a posizionare segnaletica mobile diurna e notturna affinché nessun utente della strada transiti .

Di incaricare il proprietario dell'immobile o avente diritto, di provvedere nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 giorni, dall'emissione dell'ordinanza, a sostituire tutta la segnaletica mobile, transenne e preavvisi, con materiale proprio; dopo tale termine, dovrà essere ripristinata la circolazione stradale in regime di senso unico di marcia da Via Alpi Graie verso Viale Dante Di Nanni, mantenendo il divieto di sosta e fermata ambo i lati, delimitando l'area interessata all'incendio ed un percorso protetto per il passaggio dei pedoni.

Di posizionare preavvisi di strada chiusa almeno in :

- USCITA AUTOSTRADA, PER RAFFORZARE, SE NECESSARIO, LA SEGNALETICA DI DIVIETO DI ACCESSO, affinché i veicoli che percorrono Via Alpi Graie NON SI IMMETTANO IN CONTROMANO SULL'AUTOSTRADA;
- Via Alpi Graie intersezione SS 25 (rotatoria del Miglio Romano) e Via Gran Paradiso,
- Via Isonzo intersezioni con Via Alpi Graie e Viale Dante di Nanni..

Di consentire la riapertura alla circolazione stradale, veicolare e pedonale, solo dopo l'emissione del provvedimento da parte della Direzione Servizi al Territorio e alla città - Ufficio Edilizia Privata, ovvero quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso per il periodo sopra richiesto.

AVVERTE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all' art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. 495/1992.

LS/mz

Li, 07/04/2023

IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

DA COMPILARE E CONSEGNARE INTEGRALMENTE ALLA POLIZIA LOCALE

LA SEGNALETICA MOBILE PROVVISORIA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E' STATA
POSIZIONATA IN DATA/...../..... ALLE ORE IN VIA..... DAL N. AL N....
COME DA ORDINANZE n. 411 del 25 Giugno 2003 e n. 13 del 12/01/2009 e N.del/...../.....
RIVOLI,/...../..... Il Responsabile dell'occupazione.....
RITTRATO IL (ore.....) Firma per ricevuta dell'addetto